

# **Sentenza del 12 aprile 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

In tema di sottrazione di segreti aziendali, i requisiti ai fini della protezione delle informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a) novità, in quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; c) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero

in ragione di  
altre circostanze, a diffusione incontrollata o  
incontrollabile.

In tema di sottrazione di  
segreti aziendali, la tutela di cui all'art. 99 c.p.i. è  
concessa contro le condotte  
di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle  
informazioni, purché poste  
in essere "*in modo abusivo*", risultando comunque esclusa  
ogniquale volta l'informazione  
sia ottenuta dal terzo "*in modo indipendente*" (cfr. Trib.  
Brescia, ord.

3.1.2020). In particolare, se il *know-how* tecnico si  
identifica con il  
patrimonio conoscitivo maturato dal dipendente nel corso del  
rapporto di  
lavoro, allora si tratta di *know-how* di titolarità del  
dipendente  
medesimo, non già del datore di lavoro, potendo perciò  
liberamente circolare  
nel mercato.

Sussiste il rapporto di  
concorrenza tra due imprenditori quando vi è contemporaneo  
esercizio di una  
medesima attività industriale o commerciale in un medesimo  
ambito territoriale,  
anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela  
costituisce il  
presupposto per la configurazione di un rapporto  
concorrenziale e va verificata  
anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili  
temporali,  
geografici e merceologici (cfr. in particolare Trib. Milano,  
31.10.2014; nonché  
Cass. n. 17144/2009; Cass n. 8215/2007; Cass. n. 621/2013).

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di una s.p.a. per l'asserita indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente di know-how tecnico e "industriale" dell'attrice, realizzata tramite l'assunzione di un ex dipendente di quest'ultima.*

[Sent. 12.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)